

Avv. GAETANO RIZZO

Via Pasubio, 18 - 95127 CATANIA tel./Fax 095 506540 - cell. 331 3570538

P.IVA 05 144770871

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la Sig.ra Arcidiacono Concetta nata a Catania il 02.09.1962 e residente a Catania, via Chiesa Damiano, 2, C.F. RCDCCCT62P42C351I, elettivamente, domiciliata in Catania, via Pasubio, 18, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Rizzo (C.F. RZZGTN77H19B428B; fax 095/609311 pec gaetano.rizzo@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito territoriale Sicilia Ambito 0009 e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento.

Premesso

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Parri — Strada Lanzo di Torino (TOEE8BR026), Ambito territoriale TO02, mediante la "fase C" del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da diversi anni.

Per l'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità straordinaria, a seguito delle quali è stata assegnata nell'ambito

Piemonte 0002 (TO02) nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Sicilia, nel seguente ordine: 0009, 0010, 0007, 0006, 0008, 0025, 0026, 0013, 0014, 0015, 0016, 0023, 0024, 0011, 0012, 0004, 0005, 0001, 0002, 0003, 0022, 0021, 0017, 0020, 0018, 0019, 0027, 0028, nonché gli ambiti di altre Regioni, di cui alla domanda di mobilità che si allega (cfr. doc. n. 1, pagg. 6 e seguenti).

La disciplina di tale procedura può essere riassunta come segue:

In data 08.04.2016 il Miur pubblicava la nota prot. n. 9520 avente ad oggetto *"Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016"*, con la quale veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017, articolata, ai sensi dell'art. 6 del precitato CCNI Mobilità dell'08.04.2016, in 4 fasi successive (A, B, C, D).

Nello specifico, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015, in quanto assunta entro l'a.s. 2015/2016, la ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità ed alla fase C dei movimenti per l'a.s. 2016/17, per posti di scuola primaria e dell'infanzia.

Tale fase è stata espressamente disciplinata dall'art. 6 del CCNI Mobilità dell'08.04.2016 nella parte in cui stabilisce che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Le regole generali sulla mobilità (di rango primario) sono invece contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti "

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza"

Riassumendo, in virtù della richiamata normativa legislativa e contrattuale, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, con precedenza assoluta *ex lege* rispetto ai docenti che hanno partecipato alle fasi successive.

All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità.

Ne consegue che la ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, avrebbe potuto essere preceduta esclusivamente da docenti che fossero:

- in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es.: beneficiari della L. 104/92), a prescindere da punteggio;
- - in possesso di un punteggio maggiore;
- muniti di un punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica.

Ciò premesso, tuttavia, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, rimanendo presso la sede di Torino, nonostante il punteggio assegnatole - 24 punti, tra l'altro senza tener conto del punteggio ulteriore da attribuire per il servizio reso nelle scuole paritarie, per un totale di 39 punti e nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Sicilia.

Nelle more, la ricorrente ha ora ottenuto l'assegnazione provvisoria ex L. n. 104/92 per il corrente a.s. 2018-19 presso l'Istituto Comprensivo Battisti di Catania, presso il quale presta attualmente servizio, da cui la competenza territoriale del Tribunale adito.

Ora, la mancata assegnazione della ricorrente presso l'ambito prescelto o, in subordine, presso uno degli altri ambiti successivamente indicati in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Miur.

Infatti, come emerge anche dagli elenchi pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti degli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, diversi docenti con punteggio (anche notevolmente) inferiore.

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, vi sono molti docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno dei predetti ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) pur partecipando ad una fase successiva e/o avendo un punteggio inferiore della ricorrente, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti:

Catania GIUFFRIDA ROSALBA MARIA LORENA 08/09/1969 38 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MACAUDA ROSARIA 02/08/1981 CT 37 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania TERI ORNELLA 16/10/1983 TP 37 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania TISCIONE LUCIAVINCENZA 01/07/1960 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania SAITTAANGELA 31/12/1966 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GIARRANA SILVANA 01/01/1981 AG 36 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CANNIZZO MIRIAM 08/09/1983 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania LA VACCARA MARIA LUISA 20/07/1978 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania FARANNAAGNESE ADELAIDE 04/03/1982 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania ALECCI ANGELA ANNA 28/12/1981 CT 34 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania DI PRIMA FRANCESCA GIOVANNA 03/09/1974 CT 33 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania AMATO AGATINA LOREDANA 06/07/1968 CT 32 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania OLIVERIO MELISA 04/11/1978 32 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania FALANGA ROSSELLA 02/04/1979 32 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania CASTIGLIONE GIUSEPPE 10/05/1968 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania LIZZIO ANNA VALENTINA 12/05/1975 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania DI GRAZIA MARISA RITA 09/06/1978 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania RODOLICO MARIA MARZIA 16/05/1981 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania POLLINA GIACINTA 17/08/1957 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania INZIRILLO MARIA TERESA 23/10/1963 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania FIAMMETTA GIUSEPPA 09/02/1968 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania BERTOLAMI LAURA 04/09/1979 LU 30 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania DONZUSO CARMELINDA 24/12/1980 ME 30 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania NICASTRO GIUSEPPINA 02/06/1974 SR 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania GIUSTOLISI MARIA ESTER 16/05/1975 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania GANGI MARIA ANGELA 06/06/1976 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania SCALIA ELISA 07/12/1980 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania TAMA' MARIANGELA RITA 18/02/1982 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania GRETI MARIA GRAZIA 21/10/1973 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CHIARENZA GRAZIA CARMELA 16/07/1974 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania NICOLOSI ANNA LISA 19/02/1984 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania BARONE MARIA 20/01/1979 RG 27 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania DISTEFANO MARIAGRAZIA 05/05/1980 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania CACCIOLA ANNA 02/09/1982 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania AIELLO GRAZIA DANIELA 26/01/1984 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania SCAMINANTI FRANCESCA 13/07/1967 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania CHIOVETTA MARILENA 02/07/1972 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania GIUFFRIDA GIUSI CAMILLA 18/07/1974 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania FINOCCHIARO GRAZIELLA 19/10/1975 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PIRRI LAURA 08/02/1978 26 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania TROVATO GRAZIA MARIA 06/07/1978 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania GUSMANO CARMEN 16/01/1979 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania PUGLIA ROSA 14/09/1980 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania ROSSI ANNA 20/07/1981 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania LA FERRERA VALENTINA 20/05/1982 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania VAZZANO ANTONINA 01/07/1982 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania GUGLIELMINO FORTUNATA NADIA 22/11/1967 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania BARBELLA FILIPPO 17/04/1982 SR 25 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania GULIZIA CLARA 04/11/1983 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PANTANO SALVATORE 19/10/1964 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SAPUPPO GIUSJ 01/01/1969 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania SANFILIPPO AGOSTINA 22/02/1972 EN 24 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania INDELICATO PATRIZIA 21/08/1974 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PARISI PATRIZIA 24/07/1976 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SCRIBANO ANNALISA 24/07/1981 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PIZZARDI CONCETTA 23/05/1956 CL 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CHIMERA GIUSEPPA 21/06/1971 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CASSANTI MARISA 10/08/1972 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania IAPICHELLO PAOLA LUCIA 04/01/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SORBELLO AGATA 02/05/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania MONACO CINZIA 01/08/1974 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania GUARNERA MARIA CRISTINA 08/08/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania LOMBARDO ANGELA 14/09/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PINZONE FACCIONE LILIANA 08/01/1978 ME 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CATELLA SERENA 23/08/1978 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ROSSI CONCETTA SIMONA 07/03/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SOTERA MARIA GRAZIA 29/09/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LONGO MICHELANGELO 06/10/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MILAZZO NICOLETTA 27/08/1981 EN 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CARCAGNOLO SANDRA LAURA 15/09/1981 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VACCARO CARMELA 04/09/1982 AG 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PETRONACI BIAGIA 18/04/1965 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania COSTA ELISABETTA 18/06/1970 VV 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VERZI' DONATELLA 17/02/1971 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TOULLIER GRAZIELA DESIDERIA 10/07/1974 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ZINGALE ROSANA 13/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MIGNEMI LUCIA 24/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania
 BRISCHETTI LETIZIA 30/09/1979 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania
 PUGLIA IRENE 24/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania NAVARRIA MARILENA 26/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RIVA GABRIELLA 07/06/1980 21 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VIOLA ROSALBA 30/10/1981 AG 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CANNILLA ROSSANA 24/12/1981 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MARINO DOMINGA 03/10/1982 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CAMPIONE MARIANNA 14/03/1983 EN 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VITANZA ANNA 08/02/1984 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CHIARAMONTE ELIANA 24/01/1976 EN 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LUCA IVANA 06/04/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANNINO ROSANNA 11/11/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SAITTA SALVATORE 23/02/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ANFUSO CHIARA 19/11/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANGANO CONCETTA MARIA BERNADETTE 12/08/1974 CT 19 B3 SICILIA AMBITO
 0009
 Catania GIORDANO CONCETTA 26/01/1975 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GULLI' ANNALISA AGATA 05/02/1977 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CONTI ROSALIA 14/12/1982 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ISIDORO TECLA 03/02/1983 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania STISSI ALESSANDRA 02/01/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANNO FEDERICA 07/04/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FUSTO ELVIRA 28/02/1962 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CARONARO LETIZIA 22/06/1969 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GRASSO AGATA MARIA 27/09/1972 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAUGERI GRAZIELLA 30/10/1973 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CANNAVO' MARIA GRAZIA 10/11/1977 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania AMATO ELISA 09/04/1978 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania NIBALI VALERIA 28/06/1979 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MESSINA MARILENA 29/07/1981 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania BONTEMPO ROSALIA 14/11/1982 EN 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MONTAGNA MARIA PIA 22/10/1983 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TERRANOVA BENEDETTA STEFANIA 11/02/1984 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RAPISARDA LUCIA 27/12/1960 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RUBBINO DANIELA ROSALINDA 01/06/1977 ME 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania OLINDO NADIA 16/07/1978 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SEMINERIO CALCEDONIO FABIO 24/07/1979 AG 17 B3 SICILIA AMBITO 0009 Catania
 DOMINA LORETTA 24/07/1982 SR 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FELIS LOREDANA CONCETTA 03/07/1983 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAGRI' ROSA 28/04/1984 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FINOCCHIARO MARIO 06/06/1968 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PAPPALARDO VALERIA 17/10/1981 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LO MASCOLO CARMELA MARINA 17/06/1965 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CELANO CARMELINA 31/05/1969 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAZZAGLIA AGATA VALERIA 21/07/1970 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TORRISI ANNA 22/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FINOCCHIARO MARCELLA 26/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CAMMARATA DANIELA 19/09/1974 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SALINITRI GRAZIELLA 31/12/1976 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania GALEANO GRACE VALENTINA 25/02/1980 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania VITRIOLO ANDREA 04/08/1980 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania RESTUCCIA DANIELA 16/05/1981 ME 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania D' ANGELO ELENA 30/05/1982 SR 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PATANE' IMMACOLATA 17/06/1982 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SPINELLA MARIA VENERA 03/09/1983 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PIGNATARO NICOLA 11/06/1962 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CARDULLO TINDARA 26/09/1973 ME 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CATENA SEBASTIANA BARBARA 03/12/1974 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PIZZO MARIA MADDALENA 29/10/1976 CL 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania BUONPANE EMANUELA NUNZIA 24/03/1981 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania MAMMANA ANGELA LIDIA 03/08/1982 RG 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania VALASTRO ROSSELLA 23/08/1982 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CORTESE ROSSELLA MARIA ANTONELLA 13/06/1983 CL 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania ALLEGRA GIUSEPPA 03/09/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CASTRO ROBERTA MARIA 11/12/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SPINELLA MARIA ADELE 07/04/1984 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania GIUFFRIDA ROSALBA 08/09/1969 CT 38 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania URSINO MARIA 26/05/1973 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania ARENA TIZIANA FEBRONIA 09/10/1982 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

oltre ai numerosi docenti negli altri ambiti della Regione Sicilia, selezionati in domanda.

In particolare, alla ricorrente è stato riconosciuto un punteggio di punti 24, cui andavano aggiunti ulteriori punti 15 (come di seguito si dirà) per il servizio prestato presso le scuole paritaria, con un totale di 39 punti.

Tale circostanza è frutto di una serie di discrasie ed errori inerenti alla procedura adottata dal MIUR, che ha posto in essere un procedimento viziato per aver *de plano* violato il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti, nonché per aver violato la normativa amministrativa generale.

Tanto premesso, la mancata assegnazione presso uno degli ambiti della regione SICILIA indicati in domanda è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1)VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA MOBILITA'

Come già premesso, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento di ruolo in nessuno degli ambiti prescelti, ed è stata "superata" da colleggi con un

punteggio inferiore e/o partecipanti ad una fase di mobilità successiva alla propria (fase C).

La ragione per cui si è giunti a tale irrazionale risultato può essere di seguito esplicata:

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale), all'interno dei quali le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo, da un lato, l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e, dall'altro, la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Invero, non è così che doveva andare.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da GAE), mentre, di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Però ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art.1, comma 98, lett. C).

Alla luce di tale circostanza - stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo - quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Infatti, il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B2 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE, venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, [...] dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti [...]"

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.2.) sono *"gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia"* e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha irragionevolmente previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti addirittura, accantonati.

Tra l'altro, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (ma senza tra l'altro distinguere tra vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) molto più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad agire in giudizio innanzi a codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Anzi, la normativa (vd. art. 1, comma 108, L. n. 107/2015), va interpretata esattamente all'opposto, dovendosi semmai accordare preferenza al personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE),

perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso — per di più semplici idonei e non già vincitori — si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati, rivelatori di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

La previsione di accantonamento dei posti ha generato quindi una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Anzi, può dirsi all'opposto che addirittura collide con qualsiasi canone normativo di fonte primario e costituzionale.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" abbiano occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra

categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, in aperto disprezzo del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come sopra evidenziato, altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, e della stessa fase, con punteggio, e posizione di gran lunga inferiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicino rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente stessa.

Così facendo, l'Amministrazione Scolastica ha apertamente violato i criteri fissati dall'art. 1 CCNI 2016/17, laddove si stabilisce che la precedenza nella attribuzione della sede definitiva al momento del passaggio di ruolo avviene sulla base del punteggio e, quindi, il principio dello scorrimento della graduatoria, in base al quale dovrebbe essere il docente con punteggio superiore ad ottenere il trasferimento negli ambiti scelti, seguendo l'ordine relativo alle preferenze espresse.

E' infatti possibile cogliere la presenza di docenti con punteggio più basso della ricorrente ad ogni pagina della graduatoria allegata.

Lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata attraverso l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.).

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (cfr. Cassazione civile, 18 giugno 2013, n. 15212, sez. Lav).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del

richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, sez. V1, 21/03/2007, n. 2620).

Il principio dello scorrimento della graduatoria trova conforto nella granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Inoltre, è lo stesso Consiglio di Stato a chiarire che tale principio non è derogabile nemmeno in caso di "silenzio" normativo sul punto.

Infatti, *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando"* (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611).

Di conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è protetta da una posizione giuridica soggettiva attiva del vincitore.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di Taranto in una vicenda analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, poi, *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

L'amministrazione ha pertanto disatteso il criterio cardine sulla base del quale si sarebbe dovuta svolgere la procedura di trasferimento, ed ha generato un effetto distorsivo irragionevole e contrario alla normativa contrattuale e agli obiettivi di cui alla L. 107/2015, e così facendo "i migliori" non hanno ottenuto i posti di servizio che reputavano a loro volta migliori.

Insomma, la condotta illegittima dell'Amministrazione ha generato conseguenze inaccettabili sia da un punto di vista oggettivo (illegittima riserva di posti, violazione del principio buon andamento e imparzialità per aver

preferito i "non migliori", il sacrificio del proprio interesse, violazione della normativa legislativa) che da un punto di vista soggettivo (violazione del diritto della ricorrente — tra gli altri — ad ottenere il posto che avrebbe dovuto ottenere per merito).

E invece di preferire la ricorrente (o altri) in possesso di maggiori titoli ed esperienza, si è preferito dare precedenza ad un'altra categoria, di cui fanno parte tra l'altro indistintamente non solo i vincitori di concorso ma anche i meri idonei, che in ogni caso hanno ottenuto (non a caso) un punteggio inferiore.

Non è tutto.

Il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva nemmeno valore abilitante se non per i vincitori, ma era finalizzato esclusivamente a permettere il passaggio di ruolo di questi ultimi.

In conclusione sul punto, la scelta di discriminare le due categorie, ben lungi dal trovare conforto in alcuna disposizione legislativa, ha anzi violato la normativa primaria e costituzionale, ledendo il diritto della ricorrente.

Per quanto sopra esposto, stante la chiara violazione della normativa sulla mobilità, la ricorrente ha quindi diritto ad ottenere il trasferimento negli ambiti prescelti.

2) DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO, E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non può porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per quanto esposto al punto 1 del presente ricorso, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del

personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., per violazione di legge e normativa di rango costituzionale in tema di mobilità, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. lgs. n. 165/2001, che riconosce carattere imperativo alle norme sul Pubblico Impiego, tra le quali vanno ricomprese le norme sulla mobilità sopra richiamate, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione che manca nel caso di specie; e infine della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce l'inefficacia delle *"norme e procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Sul punto, la recente giurisprudenza (Tribunale di Roma, GL dott.ssa Emili, ordinanza del 12.12.2016; Tribunale di Ravenna, ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017 in identica fattispecie), che ha accertato le violazioni suddette (di un anno fa, anche lo stesso Tribunale di Catania, ordinanza del 25.07.2017).

3) SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), L. N. 107/2015

In via del tutto subordinata e senza recesso da quanto sopra dedotto, si contesta in sé la assunzione dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, nella parte in cui è stata data preferenza anche ai meri idonei e non soltanto ai vincitori.

Infatti, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui soli posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato siano o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.

4)VIOLAZIONE DELL'OBLIGO DI MOTIVAZIONE ILLOGICITA' E VIOLAZIONE PRINCIPIO CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Nel procedere all'esame e alla valutazione delle domande di mobilità l'Amministrazione resistente ha operato in difetto di trasparenza e in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, in quanto le operazioni relative all'evasione delle domande sono state semplificate in un algoritmo. In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati al modo di operare di un software non contemplato da alcuna fonte normativa su cui era legittimo fare affidamento.

Ma le irregolarità non si esauriscono qui.

L'algoritmo utilizzato non è assolutamente idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati, dal momento che la sua applicazione ha dato luogo a esiti fuorvianti.

Infatti, è accaduto che, in barba al criterio del punteggio, l'algoritmo abbia dato priorità al criterio della "preferenza".

Per intenderci, stando ai risultati dell'algoritmo, un docente con un punteggio più alto può essere superato nell'assegnazione di una sede da un docente con

punteggio più basso ma che abbia inserito quella sede in un grado di preferenza superiore al primo.

In questo modo, è come se la sede definitiva venga assegnata a sorte!

Il tutto in aperta violazione, tra l'altro, del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.

Ma vi è di più.

Nel caso di specie è ravvisabile anche la violazione dell'art. 3, DPR n. 487/1994, alla stregua del quale, in una selezione, le regole devono essere esternate preventivamente nel bando — immodificabile fino alla fine della procedura - a garanzia della par condicio dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A.

E' evidente che i partecipanti erano a conoscenza di ben altre regole ed altri criteri, come precedentemente esposto.

La violazione *de qua* è stata altresì accertata dalla recente giurisprudenza (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016)

Ora, l'illegittimità che ha colpito il provvedimento amministrativo travolge a cascata tutta la sequenza successiva, di tal che il procedimento di trasferimento è da considerarsi altrettanto illegittimo.

Tra l'altro, il provvedimento è viziato anche per altri motivi essenziali, ossia per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ossia per difetto di motivazione. Infatti, la ricorrente ha subito un trasferimento sulla base di un provvedimento privo di un requisito fondamentale dell'atto amministrativo, ossia la motivazione, limitandosi l'amministrazione in tal guisa a precludere alla docente il trasferimento richiesto, e ciò sia in generale (non è chiaro il metodo utilizzato per addivenire a tale conclusione) sia in concreto (la ricorrente non è stata posta nelle condizioni di comprendere in alcuni casi perché altri docenti hanno ottenuto un trasferimento nelle sedi scelte dalla stessa).

Nè è possibile evincere dal contesto altri elementi utili a cogliere le ragioni dell'esito del procedimento di cui sopra.

In conclusione, si è qui in presenza di una evidente violazione amministrativa che colpisce l'atto di trasferimento, con la conseguenza che alla ricorrente è stato assegnato un ambito di titolarità errato.

5) MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO

AL SERVIZIO RESO NELLE SCUOLE PARITARIE

La condotta dell'Amministrazione resistente è altresì illegittima anche perché non è stato riconosciuto alcun punteggio per il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente presso la scuola paritaria.

Infatti, l'Amministrazione non ha assolutamente valutato il servizio svolto nelle scuole paritarie, omettendo l'attribuzione di ulteriori 15 punti (punti 3 in ragione di ogni singolo anno di servizio prestato).

In particolare, non sono stati presi in alcuna considerazione i cinque anni di servizio svolti presso la scuola paritaria "Mary Poppins" di Catania, e l'istituto paritario El Roy "Villa Felice" di Mascalucia (Ct).

Viceversa, laddove fosse stato valutato (ed era dovuto) il punteggio relativo ai servizi svolti, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 15 e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 39 (24 + 15).

Come documentato in atti, sia con il punteggio in più che senza, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento nell'Ambito territoriale richiesto. La condotta della Amministrazione è censurabile per illegittimità delle "note comuni" allegate al c.c.n.i. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016 nella parte in cui dispongono che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. " E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali " .I*

motivi di censura, che impongono la declaratoria di nullità delle superiori note o la loro disapplicazione, possono essere così riassunti:

Il divieto di valutazione è certamente in contrasto con la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

L'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001 è stato chiaro nello stabilire che i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Con queste disposizioni si è ormai ineluttabilmente superata la arcaica distinzione tra scuole primarie e pubbliche ai fini del riconoscimento del servizio prestato.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa" (Consiglio di stato, sentenza n. 11/02/2002).

Sulla questione della disapplicazione della normativa pattizia *de qua*, si è pronunciata in modo positivo, abbondantemente, la recente giurisprudenza, che ha chiarito come ormai non sia più opportuna la distinzione di cui sopra ai fini del riconoscimento del servizio reso (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 6.09.2016, Tribunale di Milano, ordinanza 20.07.2016, Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.07.2016, Tribunale di Lanciano, ordinanza 4.11.2016).

Si chiede, pertanto, la disapplicazione della normativa pattizia *de qua* nella parte in cui, violando la normativa primaria, ha precluso il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini del calcolo del punteggio sulla mobilità nella misura di punti 15 (3 per anno) o nella minore misura accertata, e ordinare all'Amministrazione la rivalutazione e modifica della domanda di mobilità tenendo conto del punteggio suppletivo.

Anche per l'anno scolastico 2016-17 e 2017-18 la ricorrente ha avanzato domanda di mobilità, ma l'Amministrazione, anche questa volta, non ha tenuto conto del servizio svolto nelle scuole paritarie e non ha provveduto a porre rimedio agli errori in sede di valutazione della procedura di mobilità 2016.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate),

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia presso l'ambito 0009 o, in subordine, presso l'ambito 0010 o presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza;
- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni" allegate al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;
- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione

resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità sia per le operazioni per l'a.s. 2016/2017 sia per gli anni scolastici a venire, ivi compreso l'a.s. 2017/2018, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;
- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;
- Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati;

Con vittoria di spese di lite.

Si intendono qui impugnate tutte le transazioni e scritture sottoscritte in costanza di rapporto di lavoro.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

EX ART. 151 C.P.C

Si richiede, in materia di integrazione del contraddittorio, in ragione della particolare circostanza relativa alla potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, di essere autorizzati alla notifica con modalità diverse da quelle ex art. 137 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro sono inclini all'autorizzazione della notificazione ex art. 151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR, dedicata a tali modalità di notifica.

Si producono i seguenti documenti: Contratto a tempo indeterminato; Domanda di Mobilità 2016; Domande di trasferimento 2017 e 2018; Estratto Graduatoria Sicilia; Estratto Graduatoria Piemonte; Certificati servizio scuole paritarie; DM 356/2014; OM 241/2016; CCNI mobilità, Tabella di valutazione titoli; Assegnazione provvisoria 2018; CM 163/2000; DM 267/2007; DM 83/2008.

Con riserva di articolare ogni altro mezzo istruttorio ex art. 420 c.p.c. Il valore della presente controversia è indeterminabile, ma è esente dal versamento del contributo unificato a cagione del reddito della ricorrente.

Salvo ogni altro diritto.

Catania, lì 21.11.2018

Avv. Gaetano Rizzo

PROCURA ALLE LITI

Informati ai sensi dell'art 3 legge 162/2014 della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ed ai sensi dell'art.4, co. 3, del D. Lgs n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, la sottoscritta Arcidiacono Concetta nata a Catania il 02/09/1962,

C.F: RCDCCCT62P42C3511, nomina e delega, a rappresentarla e difenderla, in ogni fase e grado del presente procedimento l'avvocato Gaetano Rizzo del foro di Catania, conferendogli tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare, chiamare in causa, incassare somme e rilasciare quietanze, nonché quello di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso il suo studio legale sito in Catania, Via Pasubio n. 18. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto rituale informativa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.196/03 e di aver autorizzato lui, i legali da lui nominati al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria.



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Gaetano Rizzo

